



Città di Nichelino
Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI SPETTACOLI E I TRATTENIMENTI PUBBLICI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 28.11.2002

TITOLO I

Disposizioni generali

- Articolo 1 – Oggetto e finalità
- Articolo 2 – Attività disciplinate
- Articolo 3 – Durata delle manifestazioni
- Articolo 4 – Orario delle manifestazioni
- Articolo 5 – Requisiti acustici delle sorgenti sonore

TITOLO II

Manifestazioni di trattenimento e pubblico spettacolo che si svolgono in aree pubbliche o in luoghi, messi a disposizione del pubblico, che può accedervi liberamente.

- Articolo 6 – Manifestazioni indette con carattere di imprenditorialità
- Articolo 7 – Manifestazioni indette senza carattere di imprenditorialità
- Articolo 8 – Domande di concessione del suolo pubblico e di licenza ex articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S. e relativa istruttoria.
- Articolo 9 – Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
- Articolo 10 – Tassa rifiuti giornaliera (TARSU)

TITOLO III

Manifestazioni di trattenimento e pubblico spettacolo che si svolgono negli esercizi pubblici previsti dalla Legge 287/91.

- Articolo 11 – Manifestazioni indette con carattere di imprenditorialità
- Articolo 12 – Manifestazioni indette senza carattere di imprenditorialità
- Articolo 13 – Domande di licenza ex articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S. e relativa istruttoria.

TITOLO IV

Disposizioni finali

- Articolo 14 – Manifestazioni abusive
- Articolo 15 – Revoca
- Articolo 16 – Sanzioni amministrative e accessorie
- Articolo 17 – Norme comportamentali
- Articolo 18 – Tasse, canoni e contributi
- Articolo 19 – Disposizioni finali

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e finalità

- 1.1** L'Amministrazione Comunale – tenuto conto che l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici a carattere temporaneo e occasionale è tutelata dalla Carta Costituzionale e rappresenta un importante momento di aggregazione della comunità locale – intende assicurare con il presente regolamento, nel contesto anche delle altre attività economiche presenti sul territorio, il giusto equilibrio fra le iniziative che perseguono fini benefici e quelle aventi scopi imprenditoriali.
- 1.2** Il presente Regolamento, redatto e approvato dal Consiglio Comunale in esecuzione dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, disciplina nel complesso come materia di propria competenza, l'organizzazione e il funzionamento di tutte le iniziative organizzate **con carattere di imprenditorialità**, inerenti gli spettacoli e i trattenimenti pubblici di carattere locale soggetti o meno al rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 e alla verifica di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773, di seguito definito T.U.P.L.S., e relativo regolamento di Esecuzione, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635 e successive modifiche.
- 1.3** Il presente Regolamento, disciplina altresì il rilascio della concessione di suolo pubblico nel caso di manifestazioni inerenti gli spettacoli e i trattenimenti pubblici di carattere locale pure se organizzati **senza il carattere dell'imprenditorialità**.

Articolo 2 – Attività disciplinate

- 2.1** Sono considerate **manifestazioni pubbliche temporanee di spettacolo e trattenimento pubblico** quelle organizzate nell'ambito di aree pubbliche del territorio comunale **con carattere di imprenditorialità** da enti pubblici o da soggetti privati, da comitati, da gruppi o associazioni e da partiti **ovvero** anche quelle realizzate da enti pubblici o da soggetti privati, da comitati, da gruppi o associazioni e da partiti **senza il carattere dell'imprenditorialità**, allo scopo di raccogliere fondi per le proprie iniziative oppure per promuovere iniziative di solidarietà sociale con la collaborazione di volontari. Le manifestazioni di trattenimento e pubblico spettacolo possono poi essere distinte secondo il loro contenuto in:
- a) **Manifestazioni di trattenimento e pubblico spettacolo** che si svolgono in aree pubbliche o in luoghi, messi a disposizione del pubblico, che può accedervi liberamente;
- b) **Manifestazioni di trattenimento e pubblico spettacolo** che si svolgono negli **esercizi pubblici** previsti dalla Legge 287/91.
- 2.2** Le manifestazioni rappresentate annoverano a titolo esemplificativo:
- **riunioni di persone con spettacoli di musica e canto o lettura di brani di prosa;**
 - **feste da ballo non improvvisate;**
 - **scuole o corsi di ballo;**
 - **audizioni, concorso o sfilate;**
 - **piccoli intrattenimenti e esposizioni al pubblico;**
 - **altre manifestazioni similari non regolamentate da leggi speciali**

2.3 Sono regolate da apposito Regolamento distinto dal presente:

- Le manifestazioni sportive
- Le installazioni delle attrazioni dello spettacolo viaggiante
- Le manifestazioni che riguardano attività come pesche di beneficenza, tombole e similari che si svolgono in aree pubbliche o in aree private, messe a disposizione del pubblico, che può accedervi liberamente.

2.4 Sono espressamente **esclusi** dalla presente regolamentazione **gli spettacoli teatrali e cinematografici.**

Articolo 3 – Durata delle manifestazioni

3.1 La durata delle manifestazioni di cui all'articolo 2.1, che si svolgono in aree pubbliche o in luoghi, messi a disposizione del pubblico, che può accedervi liberamente e che non si pongano in concorrenza diretta con le attività economiche locali, non è predeterminata, ma viene valutata ogni volta dall'Amministrazione, sulla base del relativo programma e della disponibilità dei locali o dei luoghi in cui le stesse si intendano realizzare.

3.2 Per le manifestazioni di cui all'articolo 2.1, che si svolgono in un pubblico esercizio autorizzato in base alla Legge 287/91, la durata non potrà essere superiore a quanto prescritto dal Dirigente ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S.

Articolo 4 – Orario delle manifestazioni

4.1 Tutte le manifestazioni di cui all'articolo 2.1, che si svolgono all'aperto nell'ambito del centro urbano non potranno protrarsi oltre le ore 24,00. le manifestazioni che hanno sede in aree esterne alla perimetrazione urbana, potranno invece protrarre l'orario di svolgimento fino alle ore 1,00 dopo la mezzanotte, esclusivamente nelle serate di venerdì e sabato e nelle giornate prefestive. In ogni caso non dovrà essere provocato disturbo alla quiete pubblica.

4.2 Per le manifestazioni di cui all'articolo 2.1, che si svolgono in un pubblico esercizio autorizzato in base alla Legge 287/91, l'orario non potrà essere superiore a quanto prescritto dal Dirigente ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S..

Articolo 5 – Requisiti acustici delle sorgenti sonore

5.1 Per la protezione dell'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno il limite di tolleranza al rumore deve rispettare la vigente norma.

5.2 Per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi il limite di tolleranza al rumore deve rispettare la vigente normativa.

TITOLO II

Manifestazioni di intrattenimento e pubblico spettacolo che si svolgono in aree pubbliche o in luoghi, messi a disposizione del pubblico, che può accedervi liberamente

Articolo 6 – Manifestazioni indette con carattere di imprenditorialità

6.1 Le manifestazioni di intrattenimento e pubblico spettacolo di cui all'articolo 2 del presente Regolamento che si svolgono in aree pubbliche o luoghi, messi a disposizione del pubblico, che può accedervi liberamente e che presentano il carattere di attività imprenditoriale, sono sempre soggette al rilascio della licenza di cui agli articoli 68 e 69, e se necessario alla verifica di cui all'articolo 80, del T.U.L.P.S..

Articolo 7 – Manifestazioni indette senza carattere di imprenditorialità

7.1 Le manifestazioni di trattenimenti e pubblico spettacolo di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, che si svolgono in aree solo aperte al pubblico e che non presentano il carattere di attività imprenditoriale, sono sempre escluse dal rilascio della licenza di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., in quanto con esse i cittadini esercitano il diritto di riunione garantito dall'art. 17 della Costituzione.

7.2 Le stesse manifestazioni sono tuttavia soggette alla richiesta di concessione del suolo pubblico.

Articolo 8 – Domande di concessione del suolo pubblico e di licenza ex articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S. e relativa istruttoria.

8.1 I soggetti organizzatori che intendono ottenere:

- a) la concessione del suolo pubblico, devono presentare la domanda al Dirigente del Servizio Autorizzazioni Amministrative, su apposito modello in dotazione all'ufficio, non meno di 10 giorni prima dell'inizio degli spettacoli;
- b) il rilascio di una licenza di cui ali articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., devono presentare la domanda al Dirigente Polizia Amministrativa, su apposito modello in dotazione all'ufficio, non meno di 30 giorni prima dell'inizio degli spettacoli;

8.2 Le domande pervenute in data successiva a quella tassativa sopra indicata, saranno considerate tardive e archiviate. Per la data farà fede il timbro postale ovvero la data di protocollo comunale.

8.3 Le domande di concessione dell'area per essere procedibili dovranno contenere in dettaglio:

- a) le generalità complete del richiedente “data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale”;
- b) le dimensioni di ingombro di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività;
- c) lo scopo dell'iniziativa e il relativo periodo di svolgimento;
- d) se trattasi di occupare suolo pubblico, la superficie necessaria;
- e) la durata dell'occupazione.

Unitamente alla domanda, dovrà essere presentata una planimetria quotata o in scala del luogo, relativa all'area da occupare con le strutture e le relative pertinenze e documentazione fotografica dell'area.

8.4 Le domande per il rilascio della licenza di cui all'articolo 68 o 69 del T.U.L.P.S. per essere procedibili dovranno contenere:

- a) le generalità complete del richiedente “data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale”;
 - b) l'autocertificazione antimafia;
 - c) la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 T.U.L.P.S.;
 - d) l'eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria temporanea;
 - e) dichiarazione di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge **(8.5)**;
 - f) le notizie, le documentazioni e le relazioni relative alle strutture realizzate per la manifestazione richiesta;
 - g) autocertificazione riguardante la richiesta occupazione suolo;
 - h) richiesta di sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli qualora vengano realizzati locali/impianti di capienza complessiva superiore alle 200 (duecento) persone
- oppure
- i) autocertificazione sulla capienza, qualora vengano realizzati locali/impianti di capienza complessiva inferiore alle duecento persone, e trasmissione, prima dell'inizio della manifestazione, della relazione tecnica di un professionista iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 311/2001;

8.5 I requisiti e i presupposti prescritti dalla normativa vigente in merito alle manifestazioni pubbliche sono distinti come segue:

- a) idonea certificazione di conformità – corretto montaggio – collaudo delle strutture e/o degli impianti, rilasciato da tecnico abilitato, qualora ne sia prevista la realizzazione **(8.4)**;
- b) dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi inerenti ai diritti S.I.A.E., allorché sia prevista esecuzione/audizione di brani musicali **(8.4)**
- c) attestazione relativa al versamento della TARSU **(8.4)** e della TOSAP **(8.3)**, quest'ultima se trattasi di area pubblica;
- d) certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ove previsto.

8.6 Lo svolgimento delle manifestazioni per le quali la legge prescrive l'acquisizione della documentazione di cui ai punti da a) a d) del punto precedente, è comunque subordinato:

- a) al parere favorevole e alle prescrizioni relative alle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi e delle strutture, della competente Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo **(8.4 lett. h)**, ovvero alla trasmissione della relazione tecnica di un professionista iscritto all'Albo **(8.4 lett. i)** unitamente, ove previsto,
- b) a quello del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che accerta l'idoneità delle condizioni per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, e
- c) alla licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S.

8.7 Le domande riguardanti il rilascio di autorizzazione per manifestazione che si svolgono sul suolo pubblico o privato, in cui è previsto l'allestimento di strutture prefabbricate alle quali può accedere il pubblico, devono essere accompagnate da idonea polizza assicurativa R.C.T. con i massimali prescritti dalla legge. La validità di tale polizza deve essere estesa al periodo di permanenza delle strutture destinate alla manifestazione, in luogo pubblico o privato di uso pubblico e deve comprendere anche eventuali infortuni del personale volontario che collabora

allo svolgimento della manifestazione stessa, sia nell'allestimento e smantellamento degli impianti o strutture, sia nell'offerta dei servizi ai partecipanti.

- 8.8** Se, nel corso della manifestazione, si intende effettuare somministrazione di alimenti e/o bevande, occorre richiedere distintamente la licenza temporanea di pubblico esercizio, ai sensi dell'art. 31 comma 2 della Legge 7 dicembre 2000 n° 383, se associazioni di promozione sociale, ovvero ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. se soggetti diversi, e disporre dei seguenti requisiti:
- 1) numero di iscrizione al **R.E.C.** del soggetto richiedente o di un delegato per l'attività di somministrazione;
 - 2) **idoneità sanitaria** degli addetti alla manipolazione e/o somministrazione di alimenti e bevande;
 - 3) **parere favorevole in merito all'aspetto igienico – sanitario** sulle attrezzature/impianti destinati alla somministrazione, rilasciato dal competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Regionale.
- 8.9** L'istruttoria delle domande è così demandata:
- punto 8.3 all'Ufficio Autorizzazioni Amministrative
 - punto 8.4 all'Ufficio Polizia Amministrativa
- I Dirigenti dei Servizi predetti, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento al soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/90. Nel caso di esito positivo la concessione è subordinata al pagamento della TOSAP (**8.3**) e della TARSU (**8.4**), nella misura con le modalità specificate negli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
- Qualora l'area fosse privata e, come tale, venisse messa a disposizione degli organizzatori dal proprietario, il Comune ne prende atto, acquisendo il relativo atto di assenso.
- 8.10** Successivamente, valutati gli scopi dell'iniziativa, gli eventuali problemi viabilistici, quelli di sicurezza pubblica e di igiene viene rilasciato all'interessato il provvedimento di accoglimento o di diniego della concessione di suolo pubblico. Il provvedimento di accoglimento va tirato dal richiedente o da un suo delegato, almeno tre giorni prima dell'inizio degli spettacoli o degli intrattenimenti.
- 8.11** Il rilascio della licenza di cui all'articolo 68 o 69 T.U.L.P.S. e dell'eventuale autorizzazione sanitaria temporanea va effettuato prima dell'inizio degli spettacoli previa verifica dell'avvenuto pagamento TARSU, se dovuta.
- 8.12** L'eventuale rinuncia alla manifestazione indetta, dovrà pervenire per iscritto entro e non oltre il terzo giorno precedente l'inizio degli spettacoli, fatta eccezione per le cause dovute a forza maggiore che dovranno essere documentate. Il mancato adempimento ai termini di presentazione della rinuncia, porterà all'esclusione da eventuali ulteriori concessioni autorizzazioni.

Articolo 9 – Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

- 9.1** In ottemperanza alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 3 del D.L. 15.11.93, modificato ed integrato con le norme del D.Lgs. 28.12.93 n° 566 e le successive ulteriori modificazioni, ed al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TOSAP, sono soggette alla tassa tutte le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, sulle strade, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono

altresì soggette a tassa, le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

- 9.2** La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
- 9.3** Nel caso di manifestazioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, si fa riferimento all'articolo del vigente Regolamento comunale.
- 9.4** In alternativa a quanto sopra, la tassa potrà essere applicata secondo le indicazioni contenute nelle successive nuove disposizioni legislative in materia.
- 9.5** L'applicazione della TOSAP è regolamentata dal surriferito vigente Regolamento Comunale e dal Regolamento per il patrocinio.

Articolo 10 – Tassa rifiuti giornaliera (TARSU)

- 10.1** La tassa rifiuti giornaliera è dovuta ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del Decreto Legislativo 507/93 e secondo lo specifico regolamento in materia, per l'intero arco temporale comprensivo delle fasi di allestimento e di sgombero delle strutture, salvo che sia dimostrata l'impossibilità di produzione di rifiuti per qualsiasi causa durante le varie e diverse fasi della manifestazione (8.4)

TITOLO III

Manifestazioni di trattenimento e pubblico spettacolo che si svolgono negli esercizi pubblici previsti dalla Legge 287/91.

Articolo 11 – Manifestazioni indette con carattere di imprenditorialità

11.1 Le manifestazioni di trattenimento e pubblico spettacolo che si svolgono negli esercizi pubblici previsti dalla Legge 287/91, che presentano il carattere di attività imprenditoriale e che modificano in modo sostanziale le strutture del pubblico esercizio in cui sono ospitate, sono sempre soggette al rilascio della licenza di cui agli articoli 68 e 69, e se necessario alla verifica di cui all'articolo 80, del T.U.L.P.S..

11.2 Le manifestazioni di trattenimento e pubblico spettacolo che si svolgono negli esercizi pubblici previsti dalla Legge 287/91 che presentano il carattere di attività imprenditoriale, ma che non modificano in modo sostanziale le strutture del pubblico esercizio, non sono soggette al rilascio della licenza di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.. Tuttavia – così come espresso dalla regola tecnica di prevenzione incendi per l'esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo contenuta nel D.M. 19 agosto 1996 al capo XI – devono essere sempre esibite a ogni controllo dichiarazioni di tecnici abilitati relative a:

- a) vie di esodo,
- b) statica delle strutture
- c) esecuzione a regola d'arte degli impianti installati

Articolo 12 – Manifestazioni indette senza carattere di imprenditorialità

12.1 Le manifestazioni di trattenimento e pubblico spettacolo che si svolgono negli esercizi pubblici previsti dalla Legge 287/91 e che non presentano il carattere di attività imprenditoriale sono sempre escluse dal rilascio della licenza di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., in quanto con esse i cittadini esercitano il diritto di riunione, garantito dall'art. 17 della Costituzione.

Articolo 13 – Domanda di licenza ex articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S. e relativa istruttoria

13.1 I soggetti organizzatori che intendono ottenere il rilascio della licenza di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., devono presentare la domanda o trasmetterla a mezzo servizio postale al Dirigente di Polizia Amm.va non meno di 30 giorni prima dell'inizio degli spettacoli.

13.2 Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate. Per la data farà fede il timbro postale ovvero la data di protocollo comunale.

13.3 Le domande per il rilascio della licenza di cui all'articolo 68 o 69 del Testo Unico delle leggi di P.S. per essere procedibili dovranno contenere:

- a) le generalità complete del richiedente “data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale”;
- b) l'autocertificazione antimafia;
- c) la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 T.U.L.P.S.;
- d) l'eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria temporanea;

- e) dichiarazione di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge **(13.4)**;
- f) le notizie, le documentazioni e le relazioni relative alle strutture realizzate per la manifestazione richiesta;
- g) lo scopo dell'iniziativa e il relativo periodo di svolgimento;
- h) richiesta di sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli qualora vengano realizzati locali/impianti di capienza complessiva superiore alle 200 (duecento) persone, oppure
- i) autocertificazione sulla capienza, qualora vengano realizzati locali/impianti di capienza complessiva inferiore alle duecento persone, e trasmissione, prima dell'inizio della manutenzione, della relazione tecnica di un professionista iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 311/2001;

Unitamente alla domanda, dovrà essere presentata una planimetria quotata o in scala del pubblico esercizio da utilizzare, relativa all'area da occupare con le strutture e le relative pertinenze.

13.4 I requisiti ed i presupposti prescritti dalla normativa vigente in merito alle manifestazioni pubbliche sono distinti come segue:

- a) idonea certificazione di conformità – corretto montaggio – collaudo delle strutture e/o degli impianti, rilasciati da tecnico abilitato, qualora ne sia prevista la realizzazione;
- b) dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi inerenti ai diritti S.I.A.E., allorché sia prevista esecuzione/audizione di brani musicali;
- c) certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ove previsto.

13.5 Lo svolgimento delle manifestazioni per le quali la legge prescrive l'acquisizione della documentazione di cui ai punti da a) a c) del punto precedente, è comunque subordinato:

- a) al parere favorevole e alle prescrizioni relative alle condizioni di sicurezza e di igiene di luoghi e delle strutture della competente Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo **(13.3 lett.h)**, ovvero alla trasmissione della relazione tecnica di un professionista iscritto all'Albo **(13.3 lett.i)** unitamente, ove previsto,
- b) a quello del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che accerta idoneità delle condizioni per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, e
- c) alla licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S.

13.6 L'istruttoria delle domande è demandata all'Ufficio di Polizia Amministrativa. Ricevuta la domanda, il Dirigente provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento al soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/90.

13.7 Il rilascio della licenza di cui all'articolo 68 o 69 T.U.L.P.S. e dell'eventuale autorizzazione sanitaria temporanea, va effettuato prima dell'inizio degli spettacoli.

13.8 L'eventuale rinuncia alla manifestazione indetta, dovrà pervenire per iscritto entro e non oltre il terzo giorno precedente l'inizio degli spettacoli, fatta eccezione per le cause dovute a forza maggiore che dovranno essere documentate. Il mancato adempimento ai termini di presentazione della rinuncia, porterà all'esclusione da eventuali ulteriori concessioni e autorizzazioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 14 – Manifestazioni abusive

14.1 Sono considerate abusive le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 15 – Revoca

15.1 Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

Articolo 16 – Sanzioni amministrative e accessorie

16.1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa determinata dall'apposito regolamento relativo alle violazioni di norme di regolamenti comunali.

16.2 L'inadempienza alle norme indicate nel presente regolamento, comportano altresì la revoca della concessione.

Articolo 17 – Norme comportamentali

17.1 I titolari delle licenze concesse sono tenuti a:

- a) ottemperare alle disposizioni fissate dal Dirigente per l'esercizio dell'attività;
- b) non iniziare o protrarre l'esercizio delle attività nei giorni e nelle ore non autorizzate
- c) mantenere in condizioni di decoro l'area concessa.

Articolo 18 – Tasse, canoni e contributi

18.1 Il Comune ha determinato la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti.

18.2 La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative indicate nel vigente Regolamento Comunale.

18.3 In caso di occupazione temporanea l'operatore corrisponderà la tassa di occupazione agli addetti alla riscossione secondo le tariffe vigenti.

Articolo 19 – Disposizioni finali

19.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge.

19.2 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili.